



# Città di Luino

*Provincia di Varese*

*P.zza C. Serbelloni, 1 21016*

*Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516*

*PEC: [comune.luino@legalmail.it](mailto:comune.luino@legalmail.it)*

## **ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 15/06/2017**

**OGGETTO:** TEMPORANEO DIVIETO DI CONSUMO IN BOTTIGLIE E/O CONTENITORI DI VETRO E LATTA E TEMPORANEO DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI BEVANDE DI OGNI GENERE IN BOTTIGLIE E/O CONTENITORI DI VETRO E LATTA

### **Considerato che:**

durante il periodo estivo nel territorio luinese si svolgono numerose manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo,

tali iniziative richiamano in città un pubblico di turisti e di persone provenienti da paesi limitrofi, sempre più numeroso;

si rileva la necessità di garantire il decoro urbano contrastando le condizioni che generano fenomeni di precarietà igienica come l'abbandono dei contenitori di vetro;

nel periodo estivo si registra un notevole incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, venendo a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato;

l'Amministrazione Comunale è da sempre impegnata nelle campagne a favore dell'ambiente e nella tutela dell'immagine, del decoro e della pulizia della città assicurando una fruizione del territorio, consapevole e decorosa;

il clima festoso creato dai tanti giovani che affollano le strade e le piazze del centro della città può far registrare episodi di euforia collettiva con il conseguente possibile danno di cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come bottiglie, bicchieri e lattine;

l'aggregazione delle persone ha un valore fortemente positivo e che tale valore, sulla base dei riscontri acquisiti dalle Forze di Polizia e dalle numerose segnalazioni formulate dai cittadini, risulta

spesso compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici e dall'utilizzo di bevande contenute in contenitori in lattine, bottiglie e bicchieri di vetro;

quasi sempre l'abuso di alcol è causa di episodi di inciviltà e di disturbo che determina anche gravi situazioni di degrado urbano e situazioni di allarmante pericolo per la tranquillità dei fruitori dei luoghi pubblici;

i comportamenti sino ad ora esposti, che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte violente e prevaricanti, rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

i fenomeni descritti interessano l'intera città ma in maniera più marcata la zona del territorio comunale compresa tra il lungolago, il centro storico e le vie del centro cittadino;

l'abbandono di contenitori di bevande si verifica soprattutto nel tardo pomeriggio e nelle ore notturne e che detti contenitori sono sempre più spesso volontariamente frantumati e lasciati sparsi sulla pubblica via, nelle aiuole, nei giardini e sulle spiagge, diventando così pericolosi per la cittadinanza e per la sicurezza della circolazione veicolare;

per tale situazione le Forze di Polizia hanno sino ad ora organizzato interventi di controllo nell'intento di prevenire, contrastare e reprimere fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza amministrativa locale, che spesso si manifestano con risse ed altri comportamenti talvolta penalmente rilevanti;

**Ritenuto** di porre in atto le azioni necessarie al fine di evitare possibili danni alle cose ed azioni che possano prevenire pericoli per la tranquilla convivenza emanando un provvedimento a carattere temporaneo e circoscritto ad un periodo ben definito;

**Vista** la Legge 689 del 24.11.1981;

**Visto** il Regolamento di Polizia Urbana;

**Visto** l'art. 191 e l'art. 192 del D. Lgs. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

**Preso atto** dell'Ordinanza emessa dalla Questura di Varese – Ufficio di Gabinetto – in data 6 giugno 2017 prot. n. 24856;

**Ritenuto di dover integrare la propria ordinanza n. 14 del 8 giugno 2017 con il divieto di vendita e somministrazione anche in contenitori di latta e negli spazi pubblici dati in concessione alle attività di pubblico esercizio;**

**Visto** l'art. 50 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locale così modificato dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48 – "Conversione in Legge del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017" recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

## **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, che **nel periodo compreso tra il 10 giugno ed il 7 agosto 2017, su tutto il territorio comunale, dalle ore 19,00 di ciascun giorno fino alle ore 7.00 del giorno successivo:**

- **E' vietato il consumo, la vendita e la somministrazione per asporto di bevande di ogni genere in bottiglie, bicchieri di vetro e contenitori di latta da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, da parte delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da parte di tutte le forme di commercio che consentono la somministrazione di bevande in vetro e/o latta anche dove dispensate attraverso distributori automatici (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari con somministrazione, commercio ambulante, ecc);**
  - **È vietato portare con se', consumare e/o abbandonare in luogo pubblico contenitori di qualsiasi genere: bottiglie di vetro, lattine o comunque contenitori realizzati con il medesimo materiale;**
- **Gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli o al banco, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;**
- **I gestori di pubblici esercizi titolari di concessione di suolo pubblico non potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli ubicati su suolo pubblico;**
- **E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area delle manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;**
- **E' consentita la somministrazione ed il consumo delle bevande in contenitori vetro o lattine solo all'interno dei locali;**
  - **Ai commercianti al dettaglio, anche se svolgono l'attività di vendita mediante distributori automatici, agli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande ivi compresa quella svolta nei circoli privati, di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati onde evitare l'accumulo ed alla totale pulizia delle aree pulizie delle aree esterne ai rispettivi locali di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo nonché in quelle adiacenti i locali medesimi;**
    - **Ai commercianti di cui sopra l'esposizione al pubblico della presente ordinanza sia all'interno che all'esterno dei locali;**
    - **Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine;**

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di Varese
- Al Questore di Varese
- Al Comando Polizia Locale
- Alla Stazione Carabinieri
- Al Commissariato
- Al Comando Polizia Stradale
- Alla Guardia di Finanza.

Il Corpo di Polizia Locale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

**Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato ai sensi degli artt. 650 e 659 C.P. saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n.689.**

**In caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente, è raddoppiata.**

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LOMBARDIA, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

**DI DARE ATTO** che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL SINDACO  
(Avv. Andrea Pellicini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Andrea Pellicini;1;2621979